CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) Premessa e nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzazione ed il venditore del pacchetto, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento della loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)…
Che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

Le premesse formano parte integrante ed essenziale delle presenti condizioni.

2) Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole consegnate al consumatore nella documentazione di viaggio. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal sopraccitato Decreto legislativo 111/95.

3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal consumatore, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del d.lgs. 111/95, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

Il consumatore comunicherà per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

4) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo (ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo) ed è riportato nella domanda di prenotazione.
Esso potrà essere variato fino a 20 gironi precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica del catalogo (ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra). Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

5) Pagamenti
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota complessiva del viaggio mentre il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'agenzia intermediaria o dell'organizzatore la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1458 c.c..

6) Recesso del consumatore

- Aumento del prezzo di cui al precedente art. 4 in misura superiore al 10%;
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione all'organizzatore o al venditore della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzazione si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma saranno addebitati, indipendentemente dall'importo dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto il recesso (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):

fino a 30 gg prima della partenza, penale del 10 %
da 29gg. a 15 gg penale del 50%
da 14gg. a 5 gg penale del 80 %
da 4gg al giorno della partenza 100%

Per servizi di guida privata, autista privato, escursioni personalizzate, in caso di cancellazione fino a 20 gg prima della partenza: PENALE 50%; da 19 a 0 gg: PENALE 100%.

Nel caso in cui il biglietto aereo con voli di linea sia già stato emesso, la penale sarà pari alla tariffa + quota carburante secondo le regole tariffarie delle varie compagnie.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penalità, è sempre da escludere il sabato e il giorno della partenza nonché il giorno del recesso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate in misura diversa di volta in volta alla firma del contratto.
In ogni caso, il recesso dovrà pervenire per iscritto.

7) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del precedente art. 6).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, (ai sensi del precedente art. 6) l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato pagato ed incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, qualora fosse egli ad annullare.

8) Modifiche richieste dal viaggiatore
Per quanto riguarda le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazione avvenuta, verranno applicate le seguenti spese:
- fino a 20 giorno dalla data di partenza con servizi non confermati: Nessuna Spesa;
- a servizi confermati: euro 25 a persona.

La modifica è intesa come variazione dei servizi che non comportano un annullamento di pernottamenti alberghieri o di prestazioni aeree.
Ogni modifica che comporti l'annullamento di una prenotazione alberghiera o di un viaggio già confermati darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 6, calcolate sul valore della prenotazione alberghiera o del viaggio annullato.
Ogni cambio data verrà considerato come un annullamento.

9) Prolungamento del soggiorno richiesto dal cliente
I soggiorni sono da data a data e indipendentemente da questo possono essere prolungati in loco su richiesta del viaggiatore.
In questo caso sarà il cliente stesso a farne direttamente richiesta all'albergatore con relativo pagamento in loco delle prestazioni aggiuntive, a intervenire presso la compagnia aerea al fine di spostare la data del ritorno.
Easy Nite non potrà essere ritenuta responsabile, tranne che per le date fissate sul contratto, e comunque non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di:
- impossibilità di prolungare il soggiorno;
- differenza delle tariffe sul posto rispetto a quelle di catalogo, essendo queste ultime "negoziate";
- impossibilità a cambiare la data del ritorno da parte della compagnia aerea;
- mancato adempimento delle prestazioni ulteriori richieste in loco.

10) Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in maniera equivalente a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzazione venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) Cessione del contratto
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data prefissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni in merito alle generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti e certificati sanitari;
c. il cedente o il cessionario rimborsino all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi d cui alla lettera c) del presente articolo. Qualora, in relazione ad alcune tipologie di servizi, un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà responsabile.
La mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) Obblighi del consumatore
Il consumatore dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Il consumatore dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzazione, nonché ai regolamenti o disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. Il consumatore sarà chiamato a rispondere a tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della sua inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

13) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri dell'UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14) Regime di responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a causa dell'inadempimento totale parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, si che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previsto in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; e la convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale; la Convenzione di Berna del 1961 (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.

16) Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto.
L'organizzatore è esonerato da responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.

17) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

18) Assicurazione spese di annullamento e di rimpatrio
La sottoscrizione delle presenti condizioni di contratto non comporta la stipula di una assicurazione contro le spese di annullamento o di rimpatrio.
È peraltro possibile, al momento della prenotazione, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
È altresì è possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in casi di incidente e malattie

19) Fondo di garanzia
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Suo rimpatrio in caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art 21 n 5 D lgs. N 111/95

20) Foro competente
Salvo quanto previsto dalla normativa a tutela del consumatore, per ogni controversia derivante dalla stipulazione, validità, esistenza, esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente il foro di Torino, con esclusione di qualsivoglia altro foro eventualmente alternativo o concorrente.

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge numero 269 del 3/8/1998.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Note ulteriori)
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A. Disposizioni normative
I contratti aventi oggetto la offerta di solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. Sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 12 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.

B. Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 I° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 I° comma; artt. 11, 15, 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.

SCHEDA TECNICA

La validità delle quote è indicata in ogni destinazione proposta; il cambio utilizzato equivale al rapporto Euro/Usd 1:1.20

Organizzazione Tecnica

EASY NITE S.r.l.

Autorizzazione Regionale nr. 39080 Prov. TO
Polizza Assicurativa R.C. EUROPE ASSISTANCE NR
9082497

www.easyisrael.it
info@easyisrael.it

Privacy.
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.